



21/1/CU01/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183
RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI DIGITALI, DI ESECUZIONE DELLA DECISIONE (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSIGLIO, DEL 14 DICEMBRE 2020, NONCHÉ IN MATERIA DI RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA. (20G00206)" (C 2845)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 21 gennaio 2021

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile riprendere il tema della “salvaguardia degli equilibri di bilancio” già evidenziato per il parere al ddl “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, in particolare per quanto riguarda gli squilibri economici – finanziari in sanità che si registreranno sull’esercizio 2020 a causa delle mancate erogazioni agli enti territoriali dei rimborsi delle spese sostenute nell’emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul “Fondo Protezione Civile”.

Strettamente collegata agli equilibri è anche la questione inerente i mancati ricavi da tariffa delle aziende del Trasporto pubblico locale e conseguenti squilibri di bilancio delle aziende.

Il Governo si accinge a richiedere al Parlamento l’autorizzazione per il “quinto” scostamento in termini di indebitamento netto rispetto al piano di rientro del saldo strutturale verso l’OMT programmatico. Al riguardo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome reclama la necessità che tale scostamento contempra anche la soluzione per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali e di quelli in ambito sanitario.

Riepilogo autorizzazioni all’indebitamento per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e ai relativi utilizzi

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Riepilogo									
Autorizzazioni all’indebitamento	217.330	33.450	37.400	130.330	32.550	35.900	108.330	32.400	35.900
<i>Prima (11 marzo 2020) Seconda (29 – 30 aprile 2020)</i>	25.000			25.000			20.000		
- <i>Interventi</i>	155.000	25.000	32.750	65.000	25.000	32.750	55.000	24.850	32.750
- <i>Interessi</i>	330	1.450	2.150	330	1.450	2.150	330	1.450	2.150
<i>Terza (29 luglio 2020)</i>	32.000	7.000	2.500	32.000	6.100	1.000	25.000	6.100	1.000
<i>Quarta (21 novembre 2020)</i>	5.000			8.000			8.000		

Dati estratti da: Documento di finanza pubblica n. 20 Dossier Senato – Servizio Studi “Tabella 1 - Dati riepilogativi relativi alle autorizzazioni all’indebitamento per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e ai relativi utilizzi” e n. 22 Dossier Camera – Servizio Studi

In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richiama le seguenti tematiche:

- **Spese sostenute per l’emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità**

Le spese sostenute nell’emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul “Fondo Protezione Civile” nell’esercizio 2020 non sono state compensate con rispettive erogazioni causa incapienza del Fondo.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l’esercizio 2020, determina una situazione di squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria delle Regioni non compensabile con entrate libere regionali stante il crollo delle entrate tributarie.

Si ricorda che le autonomie territoriali secondo la Costituzione non possono finanziare spesa corrente con debito. Ai sensi della legge 243/2012 (art. 9) le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dell’equilibrio di bilancio e in caso di squilibrio per la parte sanitaria, la legge (n.311/2004, art. 1, c. 174 e sue modifiche e integrazioni) prevede che qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzia un disavanzo di gestione, siano intrapresi immediati interventi per il ripiano del disavanzo fino all’applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività

produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica.

È necessario pertanto intervenire normativamente sia per sospendere gli effetti del comma 174 della legge 311/2004 per l'esercizio 2020 e impedire gli aumenti automatici dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente, sia per dare copertura finanziaria alle spese per l'emergenza effettuate a valere sul "Fondo Protezione Civile" nell'esercizio 2020; in caso contrario il problema del disavanzo si trascinerrebbe nell'esercizio 2021 senza soluzione.

La necessità di una soluzione definitiva condivisa con il Governo per individuare le coperture finanziarie delle spese sostenute per l'emergenza è già stata richiesta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Governo in occasione dei pareri ai DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020 e ddl Bilancio dello Stato 2021. A distanza di mesi è chiaro che non vi è copertura necessaria anche per le spese delle autonomie territoriali ma solo per le Amministrazioni centrali. Il Tavolo tecnico/politico richiesto per la condivisione di una soluzione che individui le coperture finanziarie delle spese sostenute per l'emergenza, non è stato attivato.

Si sottolinea che le spese sono riferite solo al periodo fino all'8 aprile 2020 (per il quale anche il Commissario ha evidenziato il fabbisogno finanziario) ma le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sono anche successive a quella data in assenza di forniture dal Commissario straordinario, e continuano tutt'oggi.

Si evidenzia che il rischio di disavanzi che incombe sui bilanci regionali dopo gli sforzi dell'ultimo decennio per ripianare i debiti pregressi del SSN nella maggior parte delle Regioni (e per alcune i Piani di rientro sono ancora in corso), ha impatti reali sull'economia del Paese.

In caso di mancata soluzione, il tavolo di monitoraggio degli effetti COVID-19 sulle entrate regionali di cui all'art.111 del DL 34/2020 non potrà non considerare queste maggiori spese che al momento, nello spirito di leale collaborazione non sono state considerate; si prevede, infatti, un ristoro delle minori entrate al netto delle maggiori spese affrontate per l'emergenza.

- **Mancati ricavi da tariffa delle aziende del Trasporto pubblico locale e conseguenti squilibri di bilancio**

La recrudescenza dei dati sulla pandemia non lascia allo stato attuale intravedere per il 2021 margini certi di ripresa del settore e il ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo. Lo stesso Governo ha previsto al comma 12 dell'art. 13 del provvedimento in esame la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 della disposizione di cui all'articolo 92, comma 4- bis, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di estendere il divieto di applicazione di sanzioni o penali o decurtazioni di corrispettivo, da parte dei committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

In linea con questa proroga, è opportuno prevedere che anche il periodo di compensazione per minori ricavi da tariffa sia esteso fino al termine dell'emergenza, che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Lo squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021 è infatti quantificabile nell'ordine di ulteriori 1.000 milioni di euro in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

- **Minori entrate per l'esercizio 2021**

Il quadro finanziario previsto dalla NADEF 2020 si è deteriorato tanto da condurre il Governo alla richiesta del "quarto" scostamento di bilancio nel novembre 2020 per sostenere l'economia (l'Istat a dicembre 2020 prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,9%) e una ripresa parziale nel 2021 +4,0% anziché +6% previsto dalla NADEF 2020).

Le risorse del fondo per le funzioni delle Regioni e Province autonome da utilizzare nel 2021 risulteranno incapienti rispetto alle esigenze anche in relazione alla generalizzata normativa di sospensione dei versamenti tributari prevista dai DL "Ristori" e dalla legge di bilancio 2021. Più volte è stato ricordato che gli enti territoriali devono rispettare gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012 e dal d.lgs 118/2011 e non possono indebitarsi per spesa corrente secondo il dettato Costituzionale.

Le Regioni e le Province autonome auspicano che il Parlamento possa prevedere una revisione delle minori entrate 2021 per non impattare con misure pro - cicliche sull'economia; infatti l'impegno previsto dello Stato a verificare l'andamento delle entrate e delle spese in relazione all'emergenza COVID-2019 per gli anni 2020 e 2021 non risulta più adeguato stante il peggioramento della situazione economica.

- **Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria - sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea**

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti di rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico in relazione al PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire tale rispetto in varie Regioni italiane.

In prima fase la Commissione aveva richiesto allo Stato di provvedere all'individuazione delle misure necessarie entro il 20 gennaio 2021. Tale termine è stato recentemente prorogato, dalla Commissione Europea, di due mesi e cioè sino al 20 marzo 2021 (nota della Commissione del 22.12.2020).

La proroga della scadenza prevista consente di intervenire con urgenza, nell'ambito della presente proposta di legge, per intervenire con idonei finanziamenti atti a porre in essere adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile a partire da gennaio 2021 occorre agire con molta sollecitudine assicurando l'entrata in vigore di misure straordinarie da inizio 2021.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (stante la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione) supponendo un rientro nei limiti nel 2030.

Si ritiene pertanto urgente, oltreché opportuno per la salvaguardia della tutela della Salute (il problema persiste da molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria) e per lo sviluppo del Paese, finanziare almeno per il medesimo importo che si stima possa essere la sanzione per il mancato rispetto della sentenza, specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Oltre alla soluzione urgente delle tematiche illustrate, si allegano gli emendamenti ritenuti essenziali e imprescindibili per un parere positivo al DL 183/2020.

EMENDAMENTI

1. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.	8
2. Mobilità sanitaria.....	9
3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria.....	9
4. FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021	9
5. Incarichi in Sanità personale in quiescenza	10
6. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni, degli enti strumentali e dei bilanci delle aziende sanitarie.....	10
7. Proroga periodo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri.....	11
8. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	11
9. Sospensione quota capitale mutui anno 2021.....	13
10. Proposta di modifica al comma 290, dell'art. 2, della L. 244/2007.....	14
11. Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e per la mancata comunicazione dello stock di debito	14
12. Alienazione partecipazioni pubbliche	15
13. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012.	16
14. Personale pubbliche amministrazioni	21
15. Stabilizzazione personale pubbliche amministrazioni.....	22
16. Assunzione personale uffici sisma	22
20. Proroga di termini relativi all'applicazione di penalità al riparto delle risorse del Fondo nazionale trasporti	25
21. Acquisto di progetti e relative autorizzazioni da parte di ANAS S.p.A.....	25
22. Proroga in materia di subappalti.....	26
23. Semplificazione in materia di subappalto (proposta alternativa all'emendamento 22).	26
24. Proroga di termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)	28
25. Piani di recupero occupazionali.....	28
26. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego (CPI)	29
27. Proroga di termini relativi all'applicazione di penalità al riparto delle risorse del Fondo nazionale trasporti	29
28. Acquisto di progetti e relative autorizzazioni da parte di ANAS S.p.A.....	30
29. Proroga in materia di subappalti (proposta di stralcio).....	30
30. Semplificazione in materia di subappalto (proposta alternativa alla proroga)	31
31. Proroga di termini per l'assunzione di OGV.....	32
32. Edilizia ed efficientamento energetico. Norma transitoria	33

33.	Proroga di termini in materia di adeguamento materiale rotabile ferroviario e gallerie ferroviarie ai requisiti di sicurezza.....	34
------------	--	-----------

1. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.

All'articolo 4 è aggiunto il comma 8 bis:

“8 bis. Ai fini del rispetto dell'equilibrio economico - finanziario del quarto trimestre dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, non rilevano le spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19 che, non rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai Decreti-Legge n. 14, 18 e 34 del 2020 e relative leggi di conversione, non sono state rimborsate dal Fondo Protezione civile ai bilanci regionali. Conseguentemente non si applicano i provvedimenti previsti dal comma 174, art.1 Legge 311/2004 fino al completo ristoro delle somme dovute da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art.122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.”

Relazione

Le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul “Fondo Protezione Civile” nell'esercizio 2020, non sono state compensate con rispettive erogazioni causa incapienza del Fondo.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l'esercizio 2020, determina una situazione di squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria delle regioni incontenibile con entrate libere regionali stante il crollo delle entrate tributarie.

Si ricorda che le autonomie territoriali secondo la Costituzione non possono finanziare spesa corrente con debito. Ai sensi della legge 243/2012 (art. 9) le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dell'equilibrio di bilancio e in caso di squilibrio per la parte sanitaria, la legge (n.311/2004, art. 1, c. 174 e sue modifiche e integrazioni) prevede che qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione, siano intrapresi immediati interventi per il ripiano del disavanzo fino all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica.

L'emendamento mira ad escludere dalle poste considerate nell'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004, le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 a valere sul “Fondo Protezione Civile” nell'esercizio 2020, pur rendicontate e riconosciute dal Commissario straordinario e non compensate dal Fondo. In caso contrario si determinerebbero casi di squilibrio economico-finanziario non determinati da scorrette gestioni sanitarie ma dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile che comporterebbero in automatico l'applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

La proposta normativa è una soluzione “ponte” per non attivare in automatico i provvedimenti richiamati previsti per legge conseguenti alla registrazione di disavanzi, ma la questione necessita di una soluzione definitiva condivisa con il Governo per individuare le coperture finanziarie delle spese sostenute per l'emergenza, già richiesta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Governo già in occasione dei pareri ai DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020 e ddl Bilancio dello Stato 2021.

2. Mobilità sanitaria

1. All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. All’inizio del comma 492, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole “A decorre dal 2022.”.

Relazione

Stante la situazione pandemica è difficile che il nuovo adempimento previsto possa essere assolto in tempi brevi. La possibilità di effettuare il riparto del FSN 2021, che è urgente e da effettuarsi possibilmente all’inizio dell’esercizio per la tempestiva programmazione degli interventi nel prossimo anno, è subordinato a tale adempimento. Si propone pertanto che l’adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

3. Norma per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l’utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell’uso delle risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla legge 178/2020, a decorrere dal 1° luglio 2021. Questo permette, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, di garantire maggior flessibilità nell’utilizzo delle risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell’emergenza in sanità con tempestività. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che potrebbe non essere possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. FAL -proroga della normativa 2020 per l’esercizio 2021

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“11 bis. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di

indebitamento e fabbisogno, pari di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022, a milioni di euro per l'anno 2023, a milioni di euro per l'anno 2024 e a milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui

Relazione

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, con oneri a partire dall'esercizio 2021 indicati nella seguente tabella.....

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui

5. Incarichi in Sanità personale in quiescenza

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'art 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, retribuiscono gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.”

Relazione

Stante il protrarsi del contesto epidemiologico e l'urgenza di reperire personale di alta professionalità, si propone una deroga alla normativa per le sole aziende sanitarie e socio-sanitarie con la possibilità di retribuire gli incarichi attribuiti a soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza considerando anche il grado di responsabilità che questo personale assumerà nella gestione dell'emergenza. Ovviamente il trattamento previdenziale è sospeso per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

6. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni, degli enti strumentali e dei bilanci delle aziende sanitarie

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“11 bis. Per l'anno 2021, i termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11 ter. Per l'anno 2021 sono altresì prorogati al 30 giugno 2020 i termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli organismi e degli enti strumentali della Regione.

11 quater. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno

2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11 quinquies. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute, in particolare di cui art. 5 comma 2 e comma 3 per il IV trimestre e commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma 2.

11 sexies. I termini di cui al comma 2 dell'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 sono confermati anche per la verifica dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Nazionale relativo all'anno 2020.

Relazione

Come per il 2020, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome, degli enti strumentali e dei bilanci degli enti sanitari allineando tutte le scadenze. Sono prorogati anche i termini che riguardano il CE IV trimestre (preconsuntivo) e quelli per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2020.

Norma senza necessità di copertura finanziaria.

7. Proroga periodo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di TPL relativi al calo dei passeggeri

All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. Al comma 1, dell'articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021” sono sostituite da “nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai DPCM che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.”

Relazione

È prorogato il periodo in cui le aziende di trasporto pubblico locale potranno usufruire delle compensazioni finanziarie per la riduzione dei ricavi da tariffa relativi al calo passeggeri derivante dalle misure restrittive delle ordinanze del Ministero della salute.

8. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In relazione alla proroga di due mesi dei termini per l'invio delle informazioni sui provvedimenti adottati e da adottare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione

europa del 10 novembre 2020, causa C-664/18 – Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma che si devono trasmettere conseguentemente entro il 20 marzo 2021 alla Commissione Europea dovranno risultare pervasive per evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030 per le medesime finalità.

6-ter. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per l'anno 2021, per 100 milioni di euro per l'anno 2022, per 145 milioni di euro per l'anno 2023, per 93 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028 e per 108 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030;

b. all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n.178 per 250 milioni di euro per il 2021, 40 milioni di euro per il 2022 e 90 milioni di euro per il 2023;

c. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023;

e mediante riduzione delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti- Sottostrumento 20 “*Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria*”, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2020, n.178 per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.

Relazione

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;

- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

In prima fase la Commissione aveva richiesto allo Stato di provvedere all'individuazione delle misure necessarie entro il 20 gennaio 2021. Tale termine è stato recentemente prorogato, dalla Commissione Europea, di due mesi e cioè sino al 20 marzo 2021 (nota della Commissione del 22.12.2020).

La proroga della scadenza prevista consente di intervenire con urgenza, nell'ambito della presente proposta di legge, per intervenire con idonei finanziamenti atti a porre in essere adeguate misure da

parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cf.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile a partire da gennaio 2021 occorre agire con molta sollecitudine assicurando l'entrata in vigore di misure straordinarie da inizio 2021.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b. all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- c. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

e mediante riduzione delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti- Sottostrumento 20 “*Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria*”, dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

9. Sospensione quota capitale mutui anno 2021

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano all’esercizio finanziario 2021. Ai relativi oneri, pari milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, di cui ... milioni in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per l’anno 2021 del Fondo di cui

Relazione

La proposta normativa di cui al comma 1, è volta ad applicare anche per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione da parte delle Regioni a statuto ordinario del pagamento delle quote capitale, in scadenza dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Le quote capitale sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa in tal modo conseguito è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di COVID-19.

La sospensione per 12 mesi nell’esercizio 2021 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle RSO dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- indebitamento netto e fabbisogno pari a milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale;
- saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

10. Proposta di modifica al comma 290, dell’art. 2, della L. 244/2007

All’articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. L’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 290, della legge n. 244/2007 è abrogato.”

Relazione

La proposta di modifica di cui al comma 290 volta ad espungere dall’ordinamento l’ultima parte dell’art. 2, comma 290, della L. 244/2007, trattandosi di previsione che, rinviando per la sua operatività ad altra norma già abrogata dall’art. 217, comma 1, lett. i-bis., del D.Lgs. 50/2016 (come modificato dall’art. 129, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 56/2017, non trova concreta applicazione e, al contempo, può essere foriera di dubbi interpretativi.

11. Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e per la mancata comunicazione dello stock di debito

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A partire dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022”.

11-ter. All’articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A decorrere dal 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2022”.»

Relazione

La proroga dell'applicazione dell'obbligo dell'accantonamento di risorse, in un apposito fondo, in caso di mancata riduzione dello stock del debito commerciale, si rende necessaria in considerazione della contrazione delle entrate conseguente alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'applicazione nel 2021 comporterebbe difficoltà negli equilibri di bilancio inoltre l'accantonamento ridurrebbe ulteriormente la capacità degli enti di far fronte ai pagamenti dei predetti debiti commerciali.

Con tale rinvio si applicano dal 2022:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Analoga misura è prevista per le mancate comunicazioni di cui a commi 867 e 868 con riferimento allo stock di debiti commerciali residui scaduti.

Inoltre, la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) non risulta ancora perfettamente allineata con la situazione reale e pertanto in considerazione della crisi in atto si dovrebbe cercare di evitare di comprimere ulteriormente la capacità di spesa del 2021.

12. Alienazione partecipazioni pubbliche

All'articolo 7, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

6bis. Tenuto conto della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, il termine di cui all'articolo 24, comma 5bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è prorogato al 31 dicembre 2022. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le disposizioni dell'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Relazione

Il presente emendamento ha quale obiettivo quello di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica. A tal fine, la data del 31 dicembre 2021 - termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp) - è prorogato al 31 dicembre 2022. Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza considerato che l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte. L'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, come osservato anche dalla Corte dei Conti, deve, infatti, tradursi nella necessità di vendere senza, tuttavia, "svendere" le partecipazioni pubbliche. A tal riguardo appare evidente come l'attuale condizione di emergenza sanitaria possa condizionare negativamente la valutazione attribuita alle partecipazioni

con possibili perdite da realizzo a carico della finanza pubblica, specie in quei settori (come l'organizzazione di eventi fieristici) falciati dalla pandemia. Si rappresenta, infine, che la disposizione di proroga non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal rinvio all'esercizio 2022 della data di realizzo sul mercato delle partecipazioni pubbliche, in quanto non si può tecnicamente parlare di minori entrate per l'esercizio 2021, atteso che si tratta di entrate del tutto ipotetiche.

13. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente 17 bis:

Articolo 17 bis (Norme per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. All'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le Regioni, gli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017".

3. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.

5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;

b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;
- dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”;

7. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” la parola “privata” è soppressa.

8. Per i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

11. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Comma 1 "Proroga dello stato di emergenza al 31/12/2022".

Nonostante l'importante mole di lavoro già svolta e le attività portate alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati e un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti.

Stante le evidenti difficoltà avute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria che, oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto, non ha permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria, si chiede di poter usufruire anche dopo il 31 dicembre 2021 (attuale scadenza dello stato di emergenza) delle condizioni di autonomia e gestione straordinaria e pertanto prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

Alla luce di ciò sarebbe utile e opportuno approvare tale proroga sin dall'inizio dell'anno perchè permetterebbe ai Commissari e agli Enti locali coinvolti di lavorare con maggiore serenità nonché con una prospettiva di medio periodo su cui ragionare e programmare gli interventi e le attività, avendo certezza del quadro normativo di riferimento.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Comma 2 "Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012".

Per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012, si propone il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 20 comma 1 del d.l. 75/2017. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 3 "Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative agli interventi di ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012".

Nel solco di quanto previsto dall'art. 133 c.1 lett. p) del Codice del processo amministrativo rispetto alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle "controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (...)", anche per le controversie relative all'esecuzione di interventi finanziati con risorse previste a seguito degli eventi sismici del 2012 si prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto per maggiore adeguatezza in relazione al carattere emergenziale dei finanziamenti in argomento, nonché alla necessità di una celere definizione dei giudizi assicurata dalla struttura del processo. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 4 "Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo".

L'articolato proposto è indispensabile a garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012 per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale proposta la proroga del termine fino al 31/12/2022. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri. **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 5 "Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.".

La norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga del termine al 31/12/2022.

La proroga al 2022, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 6 "Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta".

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus COVID-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di

imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 7 “Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)””.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell’emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 8 “Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili”.

Fino all’anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l’Imposta Municipale Unica per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la richiesta di proroga del termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 10 milioni per l’anno 2022.

Comma 9 “Proroga al 31/12/2022 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012”.

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all’Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività rese necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime. **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 10 “Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili”.

La norma estende al 31/12/2021, attuale scadenza prevista per lo stato di emergenza, la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. L’articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del d.l. 74/2012.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Comma 11 “Proroga FINTECNA”.

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga sino al 31/12/2022, anche il supporto prestato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Comma 12 "Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205".

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Comma 13 "Risorse per spese di funzionamento".

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza, per il quale richiesta la proroga sino al 31/12/2022, le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento degli applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ART-ER). **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

14. Personale pubbliche amministrazioni

All'art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) del DL n. 183/2020, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

7-bis – All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Relazione

Trattasi di emendamento che differisce fino al 31.12 2022 l'applicazione della stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 D. lgs. n. 75/2017, spostando il termine per maturare il requisito dell'anzianità di tre anni dal 31.12.2020 al 31.12.2021, per tutto il personale a tempo determinato e non solo per quello del comparto sanità.

15. Stabilizzazione personale pubbliche amministrazioni

All'art.1 (proroga di termini in materia di pubblica amministrazione) del D.L. n.183/2020, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

7 *ter*. All'art.20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole:” nello stesso triennio 2018-2020” sono così sostituite: “Fino al 31 dicembre 2022”;
- b) al comma 2, lett. b) le parole “alla data del 31 dicembre 2020” sono così sostituite: “ alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Relazione

Il testo “storico” dell'art.20 della legge Madia così recitava:

comma 1 “Le amministrazioni....(*omissis*) possono, nel **triennio 2018-2020**, in coerenza...(*omissis*)”;

comma 2 “Nello stesso **triennio 2018-2020**...(*omissis*)”;

Il testo vigente a seguito delle modifiche disposte dal DL 30.12.2019 n.162 riporta quanto segue:

comma 1: “Le amministrazioni....(*omissis*) possono, **fino al 31 dicembre 2021**, in coerenza...(*omissis*), comma 2 “Nello stesso **triennio 2018-2020**...(*omissis*)”;

E' evidente quindi il mancato “allineamento” temporale operato dal suddetto decreto legge che ha prorogato il solo termine contenuto nel comma 1, nonché l'improprio “rimando”, nel comma 2, contenuto nella locuzione “Nello stesso triennio 2018-2020” (qual è lo “stesso triennio” cui ci si riferisce, se il precedente comma 1 non parla di triennialità, ma stabilisce un termine fisso e non un arco temporale?).

Successivamente è intervenuto DL 19.05.2020 n.34 che ha prorogato solo il termine di cui al comma 2 lett.b) utile per la maturazione dei requisiti:

b)”abbia maturato, alla data del **31 dicembre 2021** (in precedenza il termine era quello del 31 dicembre 2020), almeno tre anni....(*omissis*)”.

Con la presente proposta emendativa si vuole prorogare il termine utile per le stabilizzazioni di cui al comma 2 al 31 dicembre 2022 eliminando il riferimento alla triennialità così come avvenuto in precedenza per il comma 1, oltrechè prorogare, conseguenzialmente, il termine di cui al comma 2 lett.b) al 31 dicembre 2021, utile per la maturazione dei requisiti.

16. Assunzione personale uffici sisma

All'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Comma 3 sostituito con il seguente testo:

“3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le Regioni, gli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

- a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale
- b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017”

17. Proroga del contratto di lavoro attivati per far fronte interventi dissesto idrogeologico

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“18 bis. Al comma 701, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole “compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,”;
- b) sostituire le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2023”;
- c) al termine del comma aggiungere “*anche in deroga agli articoli 6, 7, commi 6, 6 bis, ferma restando la comparazione dei curricula del personale, 6 ter e 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. I relativi oneri non sono computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*”

Relazione

Il termine di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile si ritiene debba essere individuato alla data del 31 dicembre 2023, in ragione della complessità degli interventi da porre in essere, tenuto conto, peraltro, che tale termine, risulta in linea con la durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile.

Per quanto attiene al quadro derogatorio, si ritengono necessarie, al fine di garantire la piena ed efficace possibilità di avvalersi dello strumento del lavoro a tempo determinato e flessibile, le deroghe di cui agli articoli 6, 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Resta ferma la necessità di una previa comparazione dei curricula del personale, in ottemperanza ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

In ragione dell'esigenza di conferire anche incarichi dirigenziali al fine di garantire l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, si rende necessaria la deroga ai limiti di conferimento connessi alle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

In ragione dell'istituzione di apposito fondo, finalizzato alla stipula dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile, previsto dal successivo comma 704, gli oneri connessi relativi oneri non devono essere computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e

557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

18. Integrazione risorse contratti personale per interventi dissesto idrogeologico

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“18 bis. Al termine del comma 704, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 aggiungere il seguente periodo: *“Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono integrare le risorse oggetto di riparto ai sensi dell'art. 1, comma 702, con risorse proprie di bilancio nella misura massima del 20% di quelle eventualmente trasferite sulle contabilità speciali aperte per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico.”*”

Relazione

Con il presente emendamento si offre alle Regioni e Province Autonome la possibilità di integrare le risorse che saranno loro assegnate in sede di riparto da effettuarsi con DPCM ai sensi del comma 702. Tale esigenza è giustificata dal fatto che il criterio di riparto da definirsi con DPCM potrebbe non essere coerente con il contesto quali-quantitativo delle attività cui ciascuna Regione e Provincia Autonoma deve fare fronte.

Tale possibilità, analogamente a quanto previsto per le risorse stanziare ai sensi del comma 704, è finalizzata alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibile e, quindi, ha le medesime caratteristiche affinché i relativi oneri non siano computati ai fini di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Tale previsione, per altro, è pienamente coerente e funzionale rispetto alla generale possibilità che le Ordinanze di Protezione Civile offrono alle Regioni di integrare con risorse proprie quelle assegnate dallo Stato per l'individuazione e realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico e si pone come strumentale ed anticipatoria rispetto ai carichi di lavoro che deriveranno dall'attuazione dell'art. 1, comma 700.

19. Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020 recante: "Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, art. 1 dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere "**e 2021**"

2. Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3 bis:

“3 bis. **Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino ad agosto 2021.**”

Relazione

L'articolo 105, comma 1, lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamento di "interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni". La somma stanziata è stata poi ripartita tra i Comuni, per come previsto dal comma 2 dello stesso articolo,

con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia 25 giugno 2020 e le relative risorse sono state trasferite ai Comuni a seguito della registrazione alla Corte di Conti avvenuta in data 13 luglio 2020 con il n. 1587. Diversi Comuni hanno utilizzato le risorse solo parzialmente, mentre nei mesi successivi all'estate, anche a causa del permanere dell'emergenza sanitaria, è rimasta invariata la necessità di un sostegno alle attività rivolte ai minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Il presente emendamento consente ai Comuni di poter utilizzare, fino al prossimo mese di agosto del 2021, le risorse inutilizzate al termine del periodo di svolgimento delle attività estive 2020.

20. Proroga di termini relativi all'applicazione di penalità al riparto delle risorse del Fondo nazionale trasporti

All'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Al comma 2 lett. d), primo periodo, dell'art. 27, recante “Norme sul Trasporto Pubblico Locale” del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con L. n. 96 del 21 giugno 2017, le parole “*La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*La riduzione si applica a decorrere dall'anno successivo al termine della proroga disposta ai sensi dell'art. 92, comma 4 ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27*”.

Relazione

L'art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017 pone l'obbligo a carico degli enti titolari, a procedere all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro il termine previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 3286/2009. Per gli enti titolari che non hanno rispettato i termini previsti dal Regolamento è prevista una riduzione dei trasferimenti statali a titolo di Fondo Nazionale dei trasporti, pari al 15%, a partire dall'annualità 2021.

A seguito della dichiarazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art.92, comma 4 ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe, hanno dato tra l'altro la facoltà agli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale a norma dei citati Regolamenti (CE) di sospendere le procedure di affidamento fino al termine di dodici mesi successivi alla conclusione dell'emergenza.

A tale facoltà non corrisponde al momento analoga sospensione dell'applicazione delle sanzioni di riduzione dei trasferimenti del Fondo Nazionale Trasporti previste dal citato art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017 a carico degli enti titolari delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale,

Con il presente emendamento, al fine di evitare penalizzazioni degli enti attuatori degli affidamenti che si sono legittimamente avvalsi della facoltà di proroga motivata dall'emergenza sanitaria, si prevede un corrispondente periodo di tempo di sospensione dell'applicazione della citata decurtazione. A tal fine, si propone un emendamento a modifica del citato dall'articolo 27 comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017, stabilendo che la riduzione decorra dall'anno successivo della proroga disposta ai sensi del citato art. 92, comma 4 ter, del D.L. 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27.

21. Acquisto di progetti e relative autorizzazioni da parte di ANAS S.p.A.

All'art. 13 del ddl di conversione del DL _____, recante Proroga di _____, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. In un procedimento in finanza di progetto avente ad oggetto la costruzione e la gestione di strade ed autostrade, la cui proposta del Promotore sia stata dichiarata di pubblico interesse ma non sia intervenuta l'approvazione della progettazione, ANAS S.p.A. può acquisire i progetti elaborati dal

Promotore comprensivi dei pareri, nulla osta, autorizzazioni intervenute, previo il pagamento di un corrispettivo, determinato nei limiti della sua effettiva utilità e alle condizioni di applicazione dell'affidamento di cui all'art. 63, comma 3, lett. d), del D.lgs. 50/2016.”

Relazione

Allo scopo di accelerare gli investimenti e di non disperdere il patrimonio tecnico dei progetti e le eventuali autorizzazioni già ottenute, l'emendamento consente ad ANAS S.p.A. di acquistare i progetti elaborati dai Promotori nei procedimenti di finanzia di progetto non completati, che cessino definitivamente la loro attività.

L'acquisto avviene secondo i presupposti e le modalità di cui all'art. 63, comma 3, lett. d), del D.lgs. 50/2016, e può essere limitato alle parti progettuali utili allo sviluppo di una successiva progettazione che tenga conto delle necessità di adeguamento alle disposizioni normative vigenti.

22. Proroga in materia di subappalti

All'art. 13, comma 2, lett. c), primo capoverso, le parole da “*primo periodo*” a “*fino al 30 giugno 2021 e al*” sono soppresse.

Relazione

L'art. 13, comma 2, lett. c), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 in esame, differisce al 31/12/2021 le disposizioni temporanee sul subappalto introdotte dal D.L. “Sblocca cantieri” inerenti:

- l'innalzamento al 40% del limite percentuale al subappalto;
- la sospensione dell'obbligo di indicare in offerta la terna di subappaltatori.

Mentre si condivide il differimento dell'obbligo di indicare in offerta la terna di subappaltatori, nella prospettiva di una abolizione definitiva di tale obbligo che ha creato notevoli difficoltà e incertezze applicative, ed è altresì fonte di contenzioso amministrativo, suscita perplessità il differimento della disposizione di cui al comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 che aveva innalzato dal 30% al 40% il limite percentuale del ricorso al subappalto.

Tale differimento sembra infatti rinnovare nell'ordinamento una disposizione che la Corte di Giustizia (da ultimo con sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18) ha dichiarato incompatibile con le Direttive europee appalti del 2014 e che pertanto le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti in genere (e non solo i giudici nazionali), nelle more di un intervento normativo di adeguamento al diritto euro-unitario, sono tenuti a disapplicare (v. da ultimo Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8101).

In considerazione delle ulteriori incertezze applicative che la proroga è suscettibile di generare, in aggiunta a quelle connesse alla presenza della lacuna normativa, non ancora colmata, che si è venuta a creare in conseguenza delle citate pronunce del Giudice europeo, se ne propone lo stralcio dal corpo del decreto-legge.

23. Semplificazione in materia di subappalto (proposta alternativa all'emendamento 22)

Dopo l'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, è aggiunto il seguente:

“13-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 è inserito il seguente: *Art. 22 bis- Misure di semplificazione e adeguamento al diritto euro unitario della disciplina sul subappalto*

-

1. *Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è soppeso.*

2. *Dopo il comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 sono inseriti i seguenti:*

“2 bis - In conformità al principio del comma 1, le stazioni appaltanti possono limitare, previa motivazione, il ricorso al subappalto quando tale limitazione sia giustificata, a titolo esemplificativo, da:

- a) presenza di un limitato numero di operatori economici qualificati nello specifico settore economico o merceologico dell'appalto al fine di evitare pratiche elusive della concorrenza;*
- b) ragioni correlate alla natura dei lavori o delle prestazioni da sub-affidare quali caratteristiche di alta specializzazione, specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni o ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni;*
- c) specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto relative all'organizzazione del cantiere o al luogo di esecuzione della prestazione;*
- d) esecuzione di lavori di somma urgenza.*

2 ter. Il subappalto può, altresì, essere limitato al fine di garantire che l'attività principale sia svolta direttamente dall'operatore affinché ne sia assicurato il livello qualitativo richiesto”.

2 quater. L'eventuale limitazione del subappalto non deve, in ogni caso, comportare un restringimento ingiustificato della concorrenza”.

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogata.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è inserito il seguente:

“4 bis - Per gli appalti di lavori, nella richiesta di cui al comma 4 lettera c), il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, nelle ipotesi in cui intenda utilizzare il subappalto al fine di qualificarsi per la partecipazione alla gara, è tenuto a indicare in offerta espressamente, pena l'esclusione, la volontà di subappaltare interamente categorie di lavorazioni per le quali non è in possesso della relativa qualificazione o le lavorazioni delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, nel rispetto del relativo limite. Il concorrente, laddove aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuto a comunicare il nominativo del subappaltatore. Nelle ipotesi in cui l'operatore singolo o riunito in raggruppamento, in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire i lavori, intenda subappaltare i lavori o parte delle opere è tenuto a esplicitare tale volontà al momento della presentazione dell'offerta e, laddove aggiudicatario, a fornire l'elenco delle opere o lavori che intende subappaltare prima della stipula del contratto.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è sostituito dal seguente:

“5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, la stazione appaltante può decidere, nel bando o nell'avviso di gara, per quali lavorazioni o quote delle stesse non consentire il subappalto.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogato.

7. Al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le parole “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “10 giorni”.

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è inserito il seguente:

“7bis - Decorsi 10 giorni dal deposito della documentazione di cui al comma 7 il subappalto è autorizzato sotto condizione risolutiva e il subappaltatore dà inizio all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante procede prontamente alla verifica della documentazione di cui al comma 7 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal subappaltatore. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni eseguite in subappalto in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un subappaltatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'autorizzazione e l'appaltatore, ai sensi di quanto previsto al comma 12, provvede alla sostituzione del subappaltatore. In tal caso al subappaltatore spetta unicamente il valore delle opere già eseguite, nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante applica all'appaltatore una penale pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto.”.

Relazione

La proposta, già approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di espressione del parere sul disegno di legge di conversione del D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), reso nella seduta della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020, è collegata alla proposta di stralcio della proroga di cui all'emendamento n. 3.

In particolare, la nuova previsione semplifica il ricorso al subappalto, che viene sempre previsto, ad eccezione dei limiti posti oggettivamente dalle S.A, adeguando la normativa nazionale a quella europea (il Consiglio e la Corte di Giustizia europea hanno più volte contestato il limite al subappalto: v. da ultimo la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18).

Proprio la sentenza della Corte di Giustizia ha creato quella lacuna normativa, non ancora colmata dal legislatore nazionale, che la proroga, di cui si chiede l'eliminazione con l'emendamento n. 3, contribuirebbe ad aggravare, determinando ulteriori incertezze applicative a danno soprattutto delle stazioni appaltanti che non dispongono di indicazioni per operare le proprie scelte in relazione ad un istituto cruciale come il subappalto.

24. Proroga di termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)

Dopo l'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, è aggiunto il seguente:

“13-ter – I termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsti dalle delibere CIPE relative a progetti e interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sono differiti di 12 mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica.”

Relazione

Si ritiene opportuno disporre una proroga generalizzata dei termini per l'assunzione di OGV per gli interventi finanziati con risorse FSC, legando il termine della proroga al termine dello stato di emergenza, così da non dover chiedere differimenti per ogni delibera CIPE.

25. Piani di recupero occupazionali

All'articolo 11 del decreto - legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2021, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5. “.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di prorogare al 2021 la possibilità di destinare al completamento dei piani di recupero occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa, con il

riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga, la parte residua delle risorse all'uso ripartite fra le Regioni dal 2016 al 2020.

26. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego (CPI)

All'articolo 11, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“11: Al comma 3-bis dell'articolo 12 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: “Le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, sono altresì autorizzate ad impiegare le risorse di cui al presente comma e quelle previste all'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, entro un limite massimo del 20% dei costi connessi alla spesa del personale.

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire alle Regioni e alle province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni, di coprire i costi fissi e ricorrenti connessi al funzionamento (dotazioni strumentali, locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari) dei nuovi contingenti di operatori che saranno assunti in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, anche qualora non risultino risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

27. Proroga di termini relativi all'applicazione di penalità al riparto delle risorse del Fondo nazionale trasporti

All'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“**7-bis.** Al comma 2 lett. d), primo periodo, dell'art. 27, recante “Norme sul Trasporto Pubblico Locale” del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con L. n. 96 del 21 giugno 2017, le parole “*La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*La riduzione si applica a decorrere dall'anno successivo al termine della proroga disposta ai sensi dell'art. 92, comma 4 ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27*”.

Relazione

L'art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017 pone l'obbligo a carico degli enti titolari, a procedere all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro il termine previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 3286/2009. Per gli enti titolari che non hanno rispettato i termini previsti dal Regolamento è prevista una riduzione dei trasferimenti statali a titolo di Fondo Nazionale dei trasporti, pari al 15%, a partire dall'annualità 2021.

A seguito della dichiarazione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, l'art.92, comma 4 ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive proroghe, hanno dato tra l'altro la facoltà agli enti affidanti i servizi di trasporto

pubblico locale a norma dei citati Regolamenti (CE) di sospendere le procedure di affidamento fino al termine di dodici mesi successivi alla conclusione dell'emergenza.

A tale facoltà non corrisponde al momento analoga sospensione dell'applicazione delle sanzioni di riduzione dei trasferimenti del Fondo Nazionale Trasporti previste dal citato art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017 a carico degli enti titolari delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale,

Con il presente emendamento, al fine di evitare penalizzazioni degli enti attuatori degli affidamenti che si sono legittimamente avvalsi della facoltà di proroga motivata dall'emergenza sanitaria, si prevede un corrispondente periodo di tempo di sospensione dell'applicazione della citata decurtazione. A tal fine, si propone un emendamento a modifica del citato dall'articolo 27 comma 2, lettera d) del D.L. 50/2017, stabilendo che la riduzione decorra dall'anno successivo della proroga disposta ai sensi del citato art. 92, comma 4 ter, del D.L. 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27.

28. Acquisto di progetti e relative autorizzazioni da parte di ANAS S.p.A.

All'art. 13 del ddl di conversione del DL _____, recante Proroga di _____, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. In un procedimento in finanza di progetto avente ad oggetto la costruzione e la gestione di strade ed autostrade, la cui proposta del Promotore sia stata dichiarata di pubblico interesse ma non sia intervenuta l'approvazione della progettazione, ANAS S.p.A. può acquisire i progetti elaborati dal Promotore comprensivi dei pareri, nulla osta, autorizzazioni intervenute, previo il pagamento di un corrispettivo, determinato nei limiti della sua effettiva utilità e alle condizioni di applicazione dell'affidamento di cui all'art. 63, comma 3, lett. d), del D.lgs. 50/2016.”

Relazione

Allo scopo di accelerare gli investimenti e di non disperdere il patrimonio tecnico dei progetti e le eventuali autorizzazioni già ottenute, l'emendamento consente ad ANAS S.p.A. di acquistare i progetti elaborati dai Promotori nei procedimenti di finanza di progetto non completati, che cessino definitivamente la loro attività. L'acquisto avviene secondo i presupposti e le modalità di cui all'art. 63, comma 3, lett. d), del D.lgs. 50/2016, e può essere limitato alle parti progettuali utili allo sviluppo di una successiva progettazione che tenga conto delle necessità di adeguamento alle disposizioni normative vigenti.

29. Proroga in materia di subappalti (proposta di stralcio)

All'art. 13, comma 2, lett. c), primo capoverso, le parole da “*primo periodo*” a “*fino al 30 giugno 2021 e al*” sono soppresse.

Relazione

L'art. 13, comma 2, lett. c), del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 in esame, differisce al 31/12/2021 le disposizioni temporanee sul subappalto introdotte dal D.L. “Sblocca cantieri” inerenti:

- l'innalzamento al 40% del limite percentuale al subappalto;
- la sospensione dell'obbligo di indicare in offerta la terna di subappaltatori.

Mentre si condivide il differimento dell'obbligo di indicare in offerta la terna di subappaltatori, nella prospettiva di una abolizione definitiva di tale obbligo che ha creato notevoli difficoltà e incertezze applicative, ed è altresì fonte di contenzioso amministrativo (v. soppressione proposta al comma 6

dell'Emendamento n. 4), suscita perplessità il differimento della disposizione di cui al comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 che aveva innalzato dal 30% al 40% il limite percentuale del ricorso al subappalto.

Tale differimento sembra infatti rinnovare nell'ordinamento una disposizione che la Corte di Giustizia (da ultimo con sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18) ha dichiarato incompatibile con le Direttive europee appalti del 2014 e che pertanto le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti in genere (e non solo i giudici nazionali), nelle more di un intervento normativo di adeguamento al diritto euro-unitario, sono tenuti a disapplicare (v. da ultimo Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8101).

In considerazione delle ulteriori incertezze applicative che la proroga è suscettibile di generare, in aggiunta a quelle connesse alla presenza della lacuna normativa, non ancora colmata, che si è venuta a creare in conseguenza delle citate pronunce del Giudice europeo, se ne propone lo stralcio dal corpo del decreto-legge.

30. Semplificazione in materia di subappalto (proposta alternativa alla proroga)

Dopo l'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, è aggiunto il seguente:

“13-bis. Dopo l'articolo 22 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 è inserito il seguente: Art. 22 bis- Misure di semplificazione e adeguamento al diritto euro unitario della disciplina sul subappalto

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è soppresso.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 sono inseriti i seguenti:

“2 bis - In conformità al principio del comma 1, le stazioni appaltanti possono limitare, previa motivazione, il ricorso al subappalto quando tale limitazione sia giustificata, a titolo esemplificativo, da:

a) presenza di un limitato numero di operatori economici qualificati nello specifico settore economico o merceologico dell'appalto al fine di evitare pratiche elusive della concorrenza;

b) ragioni correlate alla natura dei lavori o delle prestazioni da sub-affidare quali caratteristiche di alta specializzazione, specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni o ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni;

c) specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto relative all'organizzazione del cantiere o al luogo di esecuzione della prestazione;

d) esecuzione di lavori di somma urgenza.

2 ter. Il subappalto può, altresì, essere limitato al fine di garantire che l'attività principale sia svolta direttamente dall'operatore affinché ne sia assicurato il livello qualitativo richiesto”.

2 quater. L'eventuale limitazione del subappalto non deve, in ogni caso, comportare un restringimento ingiustificato della concorrenza”.

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogata.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è inserito il seguente:

“4 bis - Per gli appalti di lavori, nella richiesta di cui al comma 4 lettera c), il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, nelle ipotesi in cui intenda utilizzare il subappalto al fine di qualificarsi per la partecipazione alla gara, è tenuto a indicare in offerta espressamente, pena l'esclusione, la volontà di subappaltare interamente categorie di lavorazioni per le quali non è in possesso della relativa qualificazione o le lavorazioni delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, nel rispetto del relativo limite. Il concorrente, laddove aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuto a comunicare il nominativo del subappaltatore. Nelle ipotesi in cui l'operatore singolo o riunito in raggruppamento, in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire i lavori, intenda subappaltare i lavori o parte delle opere è tenuto a esplicitare tale volontà al momento della presentazione dell'offerta e, laddove aggiudicatario, a fornire l'elenco delle opere o lavori che intende subappaltare prima della stipula del contratto.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è sostituito dal seguente:

“5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, la stazione appaltante può decidere, nel bando o nell'avviso di gara, per quali lavorazioni o quote delle stesse non consentire il subappalto.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogato.

7. Al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le parole “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “10 giorni”.

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è inserito il seguente:

“7bis - Decorsi 10 giorni dal deposito della documentazione di cui al comma 7 il subappalto è autorizzato sotto condizione risolutiva e il subappaltatore dà inizio all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante procede prontamente alla verifica della documentazione di cui al comma 7 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal subappaltatore. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni eseguite in subappalto in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un subappaltatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'autorizzazione e l'appaltatore, ai sensi di quanto previsto al comma 12, provvede alla sostituzione del subappaltatore. In tal caso al subappaltatore spetta unicamente il valore delle opere già eseguite, nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante applica all'appaltatore una penale pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto.”.

Relazione

La proposta, già approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di espressione del parere sul disegno di legge di conversione del D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), reso nella seduta della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020, è collegata alla proposta di stralcio della proroga di cui all'emendamento n. 3.

In particolare, la nuova previsione semplifica il ricorso al subappalto, che viene sempre previsto, ad eccezione dei limiti posti oggettivamente dalle S.A, adeguando la normativa nazionale a quella europea (il Consiglio e la Corte di Giustizia europea hanno più volte contestato il limite al subappalto: v. da ultimo la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18).

Proprio la sentenza della Corte di Giustizia ha creato quella lacuna normativa, non ancora colmata dal legislatore nazionale, che la proroga, di cui si chiede l'eliminazione con l'emendamento n. 3, contribuirebbe ad aggravare, determinando ulteriori incertezze applicative a danno soprattutto delle stazioni appaltanti che non dispongono di indicazioni per operare le proprie scelte in relazione ad un istituto cruciale come il subappalto.

31. Proroga di termini per l'assunzione di OGV

Dopo l'art. 13 del ddl di conversione del DL n. 183/2020, è aggiunto il seguente:

“13-ter – I termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsti dalle delibere CIPE relative a progetti e interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sono differiti di 12 mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica.”

Relazione

Si ritiene opportuno disporre una proroga generalizzata dei termini per l'assunzione di OGV per gli interventi finanziati con risorse FSC, legando il termine della proroga al termine dello stato di emergenza, così da non dover chiedere differimenti per ogni delibera CIPE.

32. Edilizia ed efficientamento energetico. Norma transitoria

Dopo l'art. 13-ter del ddl di conversione del DL n. 183/2020, sono aggiunti i seguenti:

“13-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 14, decreto legislativo 04/07/2014, n. 102, sono aggiunti i seguenti:

5 bis. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.

5-ter. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 del 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.

5-quater. I commi 5-bis e 5-ter trovano applicazione alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020.”.

13-quinquies. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 7 è sostituito dal seguente: ‘A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per rispettare i limiti prestazionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri per i solai intermedi e di ulteriori 30 centimetri per tutti gli altri elementi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di edifici di nuova costruzione per i maggiori spessori eccedenti i 30 centimetri. In entrambi i casi è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe sulle distanze vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e possono essere esercitate nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.”

Relazione

L'emendamento ripropone, in forma più articolata, la proposta già approvata, sotto forma di ordine del giorno, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 24 settembre 2020, al fine di fare salvi i procedimenti già avviati e i progetti già presentati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 73/2020, recante attuazione della direttiva UE in materia di efficienza energetica, il cui art. 13 aveva abrogato il comma 6 dell'art. 14 d. lgs. 102/2014. Tale ultima disposizione prevedeva specifiche deroghe delle distanze e delle altezze dei fabbricati di nuova costruzione in presenza di efficientamento energetico: l'entrata in vigore delle nuove norme, a decorrere dal 29 luglio 2020, in assenza di una norma transitoria di salvaguardia, ha creato rilevanti problemi non solo per le pratiche in corso, ma anche per la programmazione di cui ai piani regolatori previgenti. Si ripropone, quindi, di far decorrere gli effetti dell'abrogazione disposta dalla norma in argomento dal 1° gennaio 2021 per le istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché per i procedimenti avviati successivamente a tale data fino al 31 dicembre 2020.

33. Proroga di termini in materia di adeguamento materiale rotabile ferroviario e gallerie ferroviarie ai requisiti di sicurezza

Art. – I termini previsti dall'art. 3, comma 8, e art. 11, comma 4, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, recante 'Sicurezza nelle gallerie ferroviarie', per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi”.

Relazione

L'art. 3, comma 8 del D.M. 28/10/2005 pone l'obbligo di adeguare il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie ai criteri di sicurezza di cui all'Allegato II dello stesso DM entro 15 anni dall'entrata in vigore del decreto (cioè aprile 2021).

Analoga previsione reca l'art. 11, co. 4, per l'adeguamento delle gallerie superiori a 1000 metri.

La proroga si rende necessaria soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria in atto per due motivi:

- temporali, visto che molte attività industriali del settore ferroviario hanno subito una riduzione o una totale interruzione e che le procedure di aggiudicazione stanno riscontrando inevitabili blocchi o rilevanti ritardi o rinvii;
- economico-finanziario, visto che l'emergenza sanitaria in corso ha penalizzato pesantemente tutto il comparto del trasporto e i bilanci regionali sono in sofferenza, rendendo assai arduo reperire le risorse necessarie per il completamento dei programmi di adeguamento.

Inoltre, un differimento consentirebbe anche di armonizzare le scadenze di tali adeguamenti tecnici a quelli legati alle esigenze di equipaggiamento del materiale rotabile, conseguente all'imminente implementazione del sistema europeo di sicurezza denominato ERTMS sulla rete ferroviaria nazionale."

Analoghe considerazioni valgono per le infrastrutture, anche per i mutamenti normativi degli ultimi anni, tra i quali l'obbligo, previsto dal DPR 151 del 1° agosto 2011, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", che estende alle gallerie ferroviarie di particolare rilevanza i controlli di prevenzione incendi.

Nel caso delle gallerie, si ritiene opportuno chiedere un differimento triennale del termine, al fine di poter appaltare ed eseguire i lavori sia nelle gallerie che sul materiale rotabile.